

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “O Viveiro Onlus - sogna con gli angeli” ed in forma abbreviata “O Viveiro Onlus”.

Ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs 460/1997, in sede di costituzione, L'Associazione ha assunto nell'ambito della propria denominazione sociale la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo "Onlus" che è stata inserita nel proprio logo e nell'ambito di qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (in seguito: Codice del Terzo Settore o “CTS”) e secondo quando stabilito dal successivo art. 2 del presente Statuto, tale associazione assumerà la denominazione “O Viveiro ETS – Sogna con gli angeli” ed in forma abbreviata “O Viveiro ETS”.

Gli adeguamenti apportati nello statuto necessari ai fini dell'iscrizione dell'Associazione O Viveiro nel RUNTS saranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Le vecchie clausole statutarie, necessarie al regime Onlus cesseranno di avere efficacia dalla decorrenza del predetto termine.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ETS” o dell'indicazione di “ente del terzo settore”

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di detto Registro, la denominazione sociale assumerà l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “ente del Terzo settore”.

Pertanto, al momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà: “O Viveiro ETS – Sogna con gli angeli” ed in forma abbreviata “O Viveiro ETS”.

L'acronimo ETS potrà essere sostituito anche dall'indicazione Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Roma non comporta modifica statutaria e viene attuato tramite delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale ed intende operare anche in Africa, specificatamente nello stato del Mozambico.

Uffici e delegazioni possono essere istituiti in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.4 – Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II - FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art.5 - Finalità istituzionali

L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale di più attività di interesse generale.

L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, in particolare del Mozambico, e del sostegno educativo, psicologico, sociale, sociosanitario e legale, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini e alle bambine e agli adolescenti che vivono in condizioni disagiate o di emergenza in Italia, in Mozambico e, in generale, nel mondo.

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione persegue in via principale le seguenti finalità:

- a) sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita;
- b) aiutare le famiglie che vivono nei Paesi poveri del Mozambico e che non possono accedere alle strutture ospedaliere e ai trattamenti;
- c) promuovere progetti di sensibilizzazione in Italia e in Mozambico attraverso attività culturali, sportive, cinematografiche e teatrali;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere obiettivi di ricerca attraverso viaggi pellegrinaggi programmati nei Paesi poveri dell'Africa;
- e) Organizzare corsi di preparazione specialistica nei Paesi poveri del terzo mondo per giovani di strada, immigrati rientrati nel proprio Paese d'origine o espulsi dall'Italia;
- f) Avviare collaborazioni con la Chiesa Cattolica e lo Stato in Mozambico attraverso la consociata O Viveiro Tete;
- g) Avviare collaborazioni con Enti pubblici e privati europei che vogliano adottare progetti di aiuti umanitari in Mozambico;

A tal fine essa potrà promuovere la creazione di altre associazioni e strutture autonome, ma ad essa istituzionalmente collegate, aventi identiche o analoghe finalità sociali, e fornire loro finanziamenti, senza interessi o a fondo perduto, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6 – Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, eredità e altri mezzi;
- invio aiuti quali vestiti, medicinali, farmaci, macchinari, macchinari ospedalieri e beni di stretta necessità o che sono di carattere essenziale per il Progetto Sociale;
- promozione e organizzazione di eventi e di campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali, nonché promozione e organizzazione di progetti di sviluppo economico di interesse locale, anche per favorire la capacità di auto sostentamento;
- negoziazione, conclusione e/o esecuzione di accordi con altre associazioni, istituzioni, persone fisiche e/o giuridiche;
- stampa, pubblicazione e circolazione di documenti e altri mezzi di informazione atti al perseguimento dei suoi scopi;
- svolgimento di attività di formazione di operatori scolastici, socioculturali, sociosanitari e istituzionali connessi e strumentali alle finalità istituzionali;
- per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà nei limiti previsti dalla legge detenere in proprietà, gestire e prendere in locazione, anche finanziaria, immobili e/o beni mobili;
- promuovere, sviluppare e gestire, direttamente o indirettamente, attività volte esclusivamente all'auto sostentamento delle attività istituzionali.

Ai sensi dell'Art 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere, su indicazione del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 5, co 1 del Codice del Terzo Settore, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Le attività saranno svolte impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III - I SOCI

Art.7 - I soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e/o privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero, da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;

Soci sostenitori: coloro pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività

Soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo.

Soci di diritto: Sono gli altri ENTI che per Statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art.8 – Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida le finalità dell'Associazione, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a partecipare alla vita associativa ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e da altri eventuali organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il soggetto genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di esame dei libri sociali al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame dei libri sociali è svolto presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, a condizione che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio Sociale. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro detto termine, il Consiglio Direttivo rammenta tale obbligo a tutti gli associati e concede un congruo termine per poter provvedere al versamento della quota sociale in mora. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle delibere degli organi sociali;
- c) se ha arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC od altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'assemblea garantisce all'Appellante il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione è sospeso dai propri diritti associativi: egli può, comunque, partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Amici dell'Associazione

Acquisiscono la qualifica di "Amici di O Viveiro Onlus" e successivamente "Amici di O Viveiro ETS" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante assidua partecipazione alle attività e/o con contributi in denaro annuali o pluriennali. La qualifica di "Amico" dura per tutto il periodo per il quale il suo interesse per l'Associazione è palese.

L' "Amico", non essendo socio dell'Associazione, non ha diritto di voto nelle assemblee, non può essere eletto alle cariche sociali, e partecipa alle attività dell'associazione nei modi e con i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – NORME SUL VOLONTARIATO

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a- l'Assemblea dei soci;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- Il Presidente e il Vicepresidente;
- d- L'organo di controllo e l'organo di revisione obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, oppure, se nominati su base volontaria.

Ad eccezione di quelle di cui alla lett. d) del precedente comma, tutte le cariche sono gratuite e danno eventualmente diritto ad un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio.

Il Consiglio può tuttavia remunerare con propria delibera, fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo Settore, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e recare la sottoscrizione del socio delegante. Sono ammesse al massimo, 3 (tre) deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere, in sua vece e senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.15 – Assemblea Ordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) decidere, in ultima istanza, sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati e delibera, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il soggetto esercitante la potestà genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Il Consiglio è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Coordinatore del Progetto Sociale.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto insolvente, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato di ciascun Consigliere, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione, il tesoriere e il Coordinatore del Progetto Sociale;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) stabilire le convocazioni dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri procure o deleghe speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure, per qualsiasi altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) per manata comunicazione scritta preventiva al Consiglio Direttivo della presenza di conflitti d'interesse. In merito si applica l'Art 2475-ter del Codice Civile.
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, comma 3, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art.10 del presente Statuto.

Nel caso in cui, uno o più Consiglieri, cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei soci non eletti nell'ambito dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi partendo dal più votato all'ultimo votato. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà ratificare la loro nomina. In caso di ratifica essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere.

In caso di mancata ratifica, oppure, di esaurimento del numero dei soci non eletti, per non accettazione o di assenza di soci non eletti facendo il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere mancante

per cooptazione, salvo ratifica della nomina da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, decade dall'incarico l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza al fine della elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione fino all'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 - Presidente – Vicepresidente -Segretario – Tesoriere – Coordinatore del Progetto Sociale

Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento, il Vicepresidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa procura e/o delega ad altro Consigliere.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Ai sensi dell'Art. 38 del Codice Civile, Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli, entro 15 (quindici), giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente subentra ad interim nei compiti del Presidente

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei documenti dell'associazione, redige e sottoscrive unitamente al Presidente i verbali delle adunanze degli organi collegiali e delle assemblee, firma la corrispondenza ordinaria dell'associazione e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione, intrattiene i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito in genere, conserva i libri e registri di contabilità, redige la bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere Dura in carica 5 (cinque) anni

Il Responsabile del Progetto Sociale mantiene i contatti con le Associazioni Locali che gestiscono e/o cooperano per la realizzazione del Progetto Sociale, controlla la realizzazione di detto Progetto nelle sue varie fasi, propone al Consiglio Direttivo eventuali nuove iniziative e/o sviluppi di quelle in essere corredandole del preventivo del relativo impegno, anche di spesa. Egli tiene costantemente informato il Presidente di qualunque sviluppo rilevante e relaziona dettagliatamente il Consiglio ad ogni riunione. Il Responsabile del Progetto Sociale dura in carica 5 (cinque) anni.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure, per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, secondo comma, del presente Statuto;
- d) per mancata comunicazione scritta preventiva al Consiglio Direttivo della presenza di conflitti d'interesse. In merito si applica l'Art 2475-ter del Codice civile.
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art.10 del presente Statuto;

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente gli stessi svolgeranno l'attività di ordinaria amministrazione

Art.23 - L'organo di controllo

L'Associazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 Euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.

L'obbligo di cui al primo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

L'Associazione nomina, altresì l'organo di controllo nel caso di costituzione di patrimoni destinati di cui all'Art 10 del Codice del Terzo Settore

I componenti dell'organo di controllo sono soggetti alle disposizioni dell'Art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre gli altri compiti, in quanto applicabili stabiliti dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

Salvo quanto previsto dall'Art. 23, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 Euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di revisione cessa se, per due esercizi, consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina e, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dal Consiglio Direttivo, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Esso rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale che viene trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

Ai sensi dell'Art. 29 del codice del Terzo Settore, i Consiglieri, ed il componente dell'organo di controllo ed il componente dell'organo di revisione rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

TITOLO V – I LIBRI SOCIALI

Art.26 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, se nominato.
- f) Il registro dei volontari che svolgono eventualmente la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) patrimonio iniziale
- b) quote associative e contributi volontari degli associati;
- c) avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;

- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima, dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364, c.2 Cod. civ.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.30 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene quando il raggiungimento dello scopo è divenuto impossibile, ovvero, quando tutti gli associati sono venuti a mancare o per delibera assembleare straordinaria assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima, che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art.31 - Norme Finali

La perdita della qualifica di Onlus, ovvero, il non riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore da parte del RUNTS non è causa di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art.10.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.